

tanto è vero, ch'io non dubito di attestare alla Camera essere questa una formalità quasi generalmente trascurata, perchè gli elettori sono conosciuti, e nell'appello nominale si distinguono da coloro che non sono iscritti nell'elenco. A conferma della mia opinione è la stessa legge elettorale che non prescrive pena di nullità dell'atto.

Minor conto merita la presenza di persone non comprese nella lista elettorale entro il luogo ove il collegio è radunato. A proposito nell'articolo 76 si prescrive una multa contro chi si introduce, ma non intacca la validità della elezione. Ecco il suo tenore:

« Chiunque non essendo nè elettore, nè membro dell'ufficio, s'introdurrà durante le operazioni elettorali nel luogo dell'adunanza sarà punito con una multa dalle L. 50 alle 200. »

Vengo finalmente ai bollettini. Essi non possono presentare dubbietà massime nel ballottaggio quando consta sufficientemente della persona in predicato.

L'articolo 89 della legge elettorale parla chiaro:

« Sono nulli i bollettini contenenti più d'un nome, e quelli che non portino sufficiente indicazione della persona eletta. »

Ora noi abbiamo l'indicazione della persona eletta, perchè per attestato dell'ufficio apparisce che col nome scritto nelle schede s'intende sia l'avvocato Anfossi; in conseguenza quest'elezione si deve dire valida, salvo che sorga qualche dubbio per l'età, il che importerebbe una verifica alla quale io non mi opporrei.

PATERI, relatore. Rispondo brevemente alle osservazioni fatte dall'onorevole deputato Asproni.

Credette egli non debba dirsi nulla la nomina della quale si tratta pel primo dei motivi da me accennati, cioè che le persone intervenute all'elezione non erano munite del certificato voluto dalla legge, non essendo in uso di munire gli elettori di cotesto certificato, e d'altronde perchè la legge non dice nulla l'elezione in questo caso. Osservo in primo luogo che da un abuso lecito non è da argomentare che in conseguenza, quand'anche fosse vero che in alcuni luoghi non si usi di spedire i certificati d'iscrizione, non perciò dir debbasi nulla l'elezione.

Sebbene poi sia vero che l'articolo citato dall'onorevole Asproni dica soltanto che non è ammesso ad entrare nella sala dell'elezione chi non presenti volta per volta il certificato di cui all'articolo 62, ben credo di poter asserire che anche allorquando la legge non prescrive espressamente che debbasi dir nulla l'elezione per omissione di una solennità, tuttavia debbe conchiudersi per la nullità allorquando si tratta di una solennità sostanziale, quale è quella la quale tende a fare che non intervengano altre persone se non quelle le quali hanno il diritto d'intervenire, vale a dire gli elettori.

La stessa risposta occorre alla seconda osservazione dell'onorevole deputato, cioè che non debbasi dir nulla l'elezione perchè sieno intervenute persone non aventi la qualità di elettore. Anche questo io credo essere una cosa sostanziale per doversi nel caso concreto, massime in cui, non essendo muniti gli intervenuti del certificato d'iscrizione, havvi ragionevole dubbio che possano aver votato coloro che non erano elettori, per doversi, dico, conchiudere per la nullità dell'elezione.

Vero è che la legge impone una multa, ma ben sappiamo che la multa non toglie che anche l'atto fatto in contravvenzione della legge debbasi dir nullo, e che la multa è un mezzo che dal legislatore si usa onde avvalorare la disposizione della legge, senza che quindi trarre si possa argomento alla validità dell'atto fatto in contravvenzione alla legge medesima.

In quanto poi all'altra osservazione fattasi dall'onorevole deputato, che avessero quelle schede, di cui feci cenno, bastante indicazione, mi sia permesso di ciò contestare, perchè molti sono gli avvocati Michele, ma molti non sono gli avvocati Michele Anfossi, dunque dall'essersi detto *Avvocato Michele*, od anche *Avvocato Michele di Pietro*, non ne viene che questa indicazione sia sufficiente per dire che gli elettori abbiano voluto realmente indicare l'avvocato Michele Anfossi; rispetto finalmente a quei biglietti i quali contengono il nome di avvocato Michele Bresca, egli è ben vero che l'ufficio disse che era conosciuto l'avvocato Anfossi col nome di *Avvocato Michele Bresca*, ma questa osservazione sarebbe contraddetta dalla protesta stessa, la quale accenna che sotto nome di *Avvocato Bresca* si conosceva il padre del nominato, non già il nominato stesso. D'altronde basta per tutta risposta alle osservazioni fatte, che l'ufficio non ebbe a fondarsi sopra cotesta circostanza, dacchè credette che le altre di già accennate fossero sufficienti per dover dire nulla l'elezione della quale si tratta.

ASPRONI. Ribatto la risposta del signor relatore dell'ufficio, facendo osservare che, sebbene gli elettori sieno stati ammessi senza certificato, non v'era pericolo che altri potessero deporre il voto nell'urna. Sono tutti i nomi iscritti in lista legalmente formata ed approvata, e nell'appello nominale che è prescritto e si fa sarebbe subito fiscalizzata, conosciuta ed esclusa qualunque persona estranea. Abbiamo in appoggio l'articolo 81 della citata legge elettorale, secondo il quale può anche un elettore essere ammesso senza certificato, purchè altronde consti e sia incontrastabile la sua qualità. La mancanza di certificato dà diritto a respingere dalla porta l'elettore che n'è sfornito, ma, ripeto, non lede in alcuna parte la validità dell'atto.

Riguardo ai non elettori osservo che non è in atti stabilito di essersi introdotti nel recinto dell'elezione, constando soltanto di un solo che fu dal cancello subito respinto per ordine del presidente dell'ufficio definitivo.

Finalmente la parte che riflette le schede è giustificata dallo stesso processo verbale.

Risulta infatti che si riferivano indubitabilmente all'avvocato Anfossi e non ad altri. Ricorderò alla Camera i benigni riguardi che usò nell'elezione del deputato Della Marmora, attuale commissario straordinario in Genova. E pare che una massima già adottata in un caso possa, anzi debba applicarsi a casi simili.

Consequentemente non potendo stare l'obbiezione che riguarda i certificati, non potendo stare l'obbiezione che riguarda l'introduzione di persone che non erano iscritte nelle liste elettorali, non potendo sussistere la parte che riguarda le schede, pare che si debba assolutamente conchiudere per la validità dell'elezione; e per l'altra parte che riguarda la pena di nullità in caso che s'introducano persone estranee, la legge essendo dubbia, si debba interpretare nel modo più benigno, secondo i principii del diritto; ora l'interpretazione più benigna è di approvare l'elezione.

PATERI, relatore. Mi rincresce di dover ancora intrattenere la Camera, ma mi vi obbligano le osservazioni dell'onorevole deputato Asproni.

Accennò in primo luogo che tutti quelli che diedero il loro suffragio erano elettori. Se ciò fosse vero, l'ufficio non potrebbe avere difficoltà di sorta, ma qui appunto sta la questione se fossero o no elettori; ove all'ingresso della sala avessero presentato il loro biglietto, allora avremmo un argomento per dire: erano elettori coloro che erano nella sala, e che, chiamati, diedero il loro suffragio, ma siccome non